



COMUNE DI CEREA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Allegato alla deliberazione C.C. n. 40 del 31/07/2018

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO 1 - PARTE GENERALE | 3 |
| Art. 1 PREMESSA..... | 3 |
| Art. 2 PRINCIPI GENERALI | 3 |
| Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 4 |
| Art. 4 DEFINIZIONI..... | 4 |
| Art. 5 OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI | 6 |
| ART. 6 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI | 6 |
| ART. 7 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE..... | 7 |
| | |
| TITOLO 2 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI..... | 8 |
| Art. 8 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI | 8 |
| Art. 9 I CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI | 8 |
| Art. 10 I CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI | 10 |
| | |
| TITOLO 3 - RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI | 11 |
| Art. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA | 11 |
| Art. 12 RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI..... | 11 |
| Art. 13 RACCOLTA DOMICILIARE | 12 |
| Art. 14 RACCOLTA SU CHIAMATA | 12 |
| Art. 15 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI..... | 12 |
| Art. 16 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE..... | 12 |
| Art. 17 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI | 12 |
| Art. 18 TRASPORTO..... | 13 |
| Art. 19 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI..... | 13 |
| Art. 20 CARATTERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 14 |
| Art. 21 LE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTE A DOMICILIO..... | 15 |
| Art. 22 LE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTE IN CONTENITORI STRADALI | 17 |
| Art. 23 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) | 17 |
| Art. 24 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI RAEE , RIFIUTI INGOMBRANTI ED INERTI | 17 |
| Art. 25 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MERCATALI | 18 |
| Art. 26 MODALITÀ DI GESTIONE DI SECCO E VERDE NEI CIMITERI | 18 |
| Art. 27 IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 18 |
| Art. 28 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI..... | 18 |
| Art. 29 LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON ASSIMILATI | 19 |
| | |
| TITOLO 5 - CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA..... | 20 |
| Art. 30 ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA..... | 20 |
| Art. 31 RIFIUTI AMMESSI AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA..... | 20 |
| Art. 32 NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA..... | 21 |
| Art. 33 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIFFERENTI FRAZIONI AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 22 |
| Art. 34 COMPITI ED OBBLIGHI DEL GESTORE DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 23 |
| | |
| TITOLO 6 - IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA..... | 24 |
| Art. 35 OGGETTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA | 24 |
| Art. 36 POSIZIONAMENTO, MANUTENZIONE E SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI | 24 |
| Art. 37 SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANICO..... | 24 |
| Art. 38 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI..... | 25 |
| Art. 39 ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO | 25 |
| Art. 40 PULIZIA CADITOIE STRADALI | 25 |
| Art. 41 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E SPETTACOLI VIAGGIANTI..... | 25 |

| | |
|---|--------|
| Art. 42 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI | 25 |
| Art. 43 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE..... | 26 |
| Art. 44 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI | 26 |
| Art. 45 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI E TERRENI AGRICOLI | 26 |
| TITOLO 7 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO..... | 27 |
| Art. 46 RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE | 27 |
| Art. 47 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE..... | 27 |
| Art. 48 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI | 27 |
| TITOLO 8 - CARTA DI QUALITÀ DEI SERVIZI | 28 |
| ART. 49 PRINCIPI FONDAMENTALI..... | 28 |
| ART. 50 STRUMENTI STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO | 28 |
| ART. 51 RAPPORTI CON GLI UTENTI | 28 |
| TITOLO 9 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI | 29 |
| Art. 52 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO | 29 |
| ART. 53 DIVIETI..... | 29 |
| Art. 54 VIGILANZA E SANZIONI..... | 29 |
| Art. 55 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 31 |

TITOLO 1 - PARTE GENERALE

Art. 1 PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 7 della L.R.V. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii. lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e di nettezza urbana nel Comune di Cerea .
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
3. Il Regolamento è redatto nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
4. Sono introdotti standard di qualità del servizio a tutela dell'igiene ambientale, del cittadino e del decoro del paesaggio.
5. Per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nei suoi elementi e modalità si rinvia all'apposito Regolamento comunale.
6. Laddove nel presente Regolamento si legge " concordato con l'Amministrazione Comunale" o "approvato dall'Amministrazione Comunale" ci si riferisce ad attività esplicitate su documenti contrattuali intercorsi tra la stessa Amministrazione ed il Gestore, quali a titolo d'esempio il contratto di servizio, il Piano Finanziario annualmente redatto, altri atti formali che regolano il rapporto tra le parti .

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
2. Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni d'igiene e pulizia ed il decoro dell'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. L'Amministrazione comunale promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la cultura per la riduzione della produzione di rifiuti ed in particolare dei rifiuti pericolosi mediante:
 - a) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e delle aziende;
 - b) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - c) la promozione di accordi e contratti di programma, anche con altri Enti e/o Consorzi, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
6. Con il presente Regolamento si intende favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) la separazione dei rifiuti a monte;
 - c) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti.

7. Il servizio di raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, è adottato quale strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi 5 e 6 in quanto:
- a) diminuisce i flussi dei rifiuti da smaltire;
 - b) favorisce la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta garantendo un adeguato grado di purezza, riducendo la quantità di frazione non conforme da avviare a successivo smaltimento e riducendo in tal modo i costi del servizio.

Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Cerea (VR) disciplina la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ha per oggetto:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del conferimento da parte dell'utente e dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il riciclaggio e recupero degli stessi;
 - d) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/06;
 - f) norme per l'effettuazione del servizio di spazzamento e di altri servizi complementari ;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 152/06 .
2. Rientrano pertanto nel campo di applicazione del presente Regolamento tutti i seguenti rifiuti prodotti sul territorio comunale: Rifiuti Urbani (RSU), Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP), Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani (RSA).
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 4 DEFINIZIONI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/06 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. **Rifiuto** : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A alla parte quarta del Dlgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. **Produttore** : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
3. **Detentore** : il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.

4. **Conferimento** : l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione.
5. **Gestione** : la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
6. **Gestore** : il Soggetto incaricato dal Comune o dall'Ente di bacino per l'esecuzione dei vari servizi di raccolta dei Rifiuti Urbani e Assimilati nonché delle attività di spazzamento meccanico e manuale e di altre attività di nettezza urbana.
7. **Raccolta** : l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
8. **Raccolta differenziata** : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al momento della raccolta , nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani , a condizioni che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.
9. **Smaltimento** : le operazioni previste all'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 ;
10. **Recupero** : le operazioni previste all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 ;
11. **Spazzamento** : l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
12. **Deposito temporaneo** : è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni fissate all'art. 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs 152/2006.
13. **Stoccaggio** : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006.
14. **Ambito territoriale ottimale**: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi.
15. **Ente responsabile di Bacino** : l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.
16. **Contentitore**: un recipiente (es. sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti.
17. **detenzione iniziale**: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi.
18. **filiera**: sistema di identificazione di una merce.
19. **piattaforma autorizzata**: area attrezzata per il trattamento dei Rifiuti Urbani e/o speciali, gestita da Azienda od Ente in possesso delle necessarie autorizzazioni.
20. **raccolta porta a porta**: (o **raccolta domiciliare**) raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal Gestore.
21. **raccolta su chiamata**: raccolta di particolari rifiuti presso il domicilio del produttore, effettuata dal Gestore previa prenotazione da parte dell'utente.
22. **Ecocentro (centro di raccolta differenziata)** : è il **centro di raccolta differenziata** , disciplinato dal decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 e successive mm.ii. . È una zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di tutte le tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata quali vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUP (diversi tipi), rifiuti ingombranti e beni durevoli dismessi.

23. **stazione mobile:** mezzo mobile autorizzato itinerante in città, attrezzato per la raccolta di rifiuti provenienti da abitazioni civili, prevalentemente costituiti da Rifiuti Urbani Pericolosi .
24. **trasporto:** operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).

Art. 5 OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi domestici o assimilati, sono utenti del servizio pubblico espletato dal Gestore e pertanto soggetti al relativo Tributo-Tariffa.
2. I rifiuti urbani, sia domestici che assimilati, devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, separatamente per le varie frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, con le modalità e nei giorni fissati ed indicati dal Gestore.
4. Il conferimento è regolato dalle seguenti norme di carattere generale:
 - a) l'esposizione di sacchetti e contenitori domiciliari deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, ed essere posizionati in modo da evitare la dispersione nelle aree circostanti;
 - b) nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi in modo da non attirare gli animali randagi che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via;
 - c) i coperchi dei contenitori devono essere sempre chiusi al momento dell'esposizione in strada per lo svuotamento;
 - d) gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;
 - e) nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati i giorni e gli orari comunicati dal Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta.
5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita unicamente nel contenitore ad essa predisposto e/o con modalità per essa definite.
6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'art. 6, comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il competente organo comunale dispone con propria ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
8. Il competente organo comunale può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

ART. 6 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. È vietato il conferimento di frazioni recuperabili con il "rifiuto secco non recuperabile".
2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.
3. Oltre a quanto specificatamente riportato negli altri articoli del presente regolamento è in particolare vietato quanto di seguito specificato:
 - a. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - b. l'esposizione di sacchetti e/o di contenitori domestici contenenti rifiuti in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
 - c. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

- d. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da costituire situazione di pericolo per il personale addetto alla raccolta, per terzi o per le strutture impiegate nella raccolta;
- e. l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- f. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- g. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- h. per la raccolta dei rifiuti organici urbani è vietato l'utilizzo di sacchetti in Polietilene o plastica
- i. lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- j. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- k. la combustione di qualunque tipo di rifiuto, se non espressamente autorizzati da provvedimenti delle autorità competenti;
- l. il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
- m. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- n. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati;
- o. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti non prodotti sul territorio comunale;
- p. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.

Presso gli Ecocentri è vietato:

- q. l'abbandono di rifiuti all'esterno dei Centri di raccolta differenziata stessi;
- r. l'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
- s. il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- t. il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- u. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- v. il conferimento di rifiuti speciali non assimilati;
- w. il danneggiamento delle strutture degli ecocentri stessi.

ART. 7 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Tutti i cittadini, in quanto produttori di rifiuti e utenti del relativo servizio di gestione, devono essere responsabilizzati e coinvolti riguardo alle problematiche e alle opportunità legate al ciclo di vita dei rifiuti.
2. A tal fine il Comune o il Gestore, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato e/o con i cittadini e le loro associazioni, elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale tramite:
 - a) la pubblicazione e la distribuzione di materiale informativo;
 - b) la pubblicazione e la distribuzione del notiziario comunale;
 - c) l'organizzazione di seminari, conferenze, riunioni pubbliche e simili;
 - d) ulteriori iniziative che riterrà opportuno promuovere.
3. Il Comune o il Gestore, d'intesa con i competenti organi scolastici e in collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, potrà promuovere l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e attività, anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo al tema dei rifiuti.
4. Ogni cittadino collabora con gli organi competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare segnalando tempestivamente eventuali carenze dello stesso nonché episodi di malcostume legati alla gestione dei rifiuti.

TITOLO 2 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1. In attesa che, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n° 152/06, sia emanato il decreto che fissa i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e comunque fino al suo recepimento, i criteri per tale assimilazione sono quelli di seguito specificati nel presente TITOLO 2 e derivanti dalla Delibera Interministeriale 27/07/1984 e dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che regola la disciplina dei rifiuti speciali sanitari ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 152/06.
2. Le disposizioni di cui ai successivi artt. 9 e 10 disciplinano i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche, e pertanto classificati originariamente come speciali, ai rifiuti urbani ai fini dell'avvio a smaltimento in privativa da parte del Gestore incaricato dal Comune.
3. Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" può avviarli al recupero nel rispetto della normativa di settore, anche attraverso imprese a ciò autorizzate, usufruendo, se del caso, delle riduzioni tariffarie previste del regolamento per l'applicazione della tassa o tariffa per il servizio di igiene urbana.
4. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative fissate in accordo tra Comune e Gestore.
5. I rifiuti speciali non assimilati dovranno essere raccolti ed avviati a recupero e/o smaltimento a cura e spese del produttore, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 9 I CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi prodotti in ambito non domestico da una delle seguenti attività:
 - a. agricola e agro-industriale
 - b. lavorazione industriale
 - c. lavorazione artigianale
 - d. commerciale
 - e. di servizio

con espressa esclusione:

- a) dei rifiuti agricoli costituiti da materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'agricoltura
- b) dei materiali da demolizione o costruzione prodotti nello svolgimento di un'attività professionale
- c) degli sfalci da giardinaggio prodotti nello svolgimento di un'attività professionale.

I rifiuti devono avere una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nei successivi commi da 3 a 5 del presente articolo.

2. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:
 - a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
 - b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
 - c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore;

3. Frazione secca non riciclabile o ingombranti o durevoli: rifiuti assimilabili

Camere d'aria
Carta adesiva
Carta catramata
Carta metallizzata
Carta plastificata
Caucciù (polvere, manufatti e ritagli di)
Cavi (materiale elettrico)
Feltri (tessuti non tessuti)
Fibre (scarti di)
Gesso (frammenti di)
Gesso (pannelli di)
Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)

Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali o sintetiche (lane di vetro e di roccia, espansi, ecc.)

Lastre (fotografiche e radiografiche)
Linoleum
Materiale elettrico(cavi)
Moquette

Nastri abrasivi
Paglia (prodotti di)
Pelle e similpelle
Pellicole

Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere

Rivestimenti (in guaine)
Roccia (lana di) di vetro
Segatura
Stracci
Stucco (frammenti di)
Sgranatura (scarti di)
Tapezzeria
Tessuti (non tessuti)
Tessuto(scarti e ritagli di)
Vimini (frammenti e manufatti di)

4. Frazione umida: rifiuti assimilabili

Alimenti (scarti di) non liquidi
Alimenti deteriorati
Alimenti inscatolati deteriorati
Bacelli
Bucce
Caffè (scarti di)

Fiori (scarti di)
Frutta (scarti di lavorazione)
Ortaggi (scarti di lavorazione)
Sughero (frammenti e tappi di)
Vegetali (scarti di)
Verdure (scarti di)

5. Frazioni recuperabili: rifiuti assimilabili

Carta
Cartone
Cassette
Cellophane
Ferro (manufatti di, paglietta di, filo di, spugna di, trucioli di)
Latta (fusti di)
Lattine
Legno (pannelli di, trucioli di)
Legno (scarti di) da falegnameria
Legno (pasta di)
Legno (fibra di)

Metallo (imballaggi)
Oli vegetali
Plastica
Pallet
Plastica (fusti di)
Plastica (pannelli di)
Resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti di)
Sacchi (di carta o plastica)
Vetro (fusti di)

6. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggi secondari e terziari costituiti dalle sostanze sopra indicate, che devono essere conferiti in maniera differenziata e per frazioni merceologiche distinte nel rispetto del presente regolamento.

Art. 10 I CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. L'assimilabilità quantitativa agli urbani dei rifiuti speciali di cui all'art. 9 viene stabilita in funzione della metratura dell'utenze non domestica in accordo alla tabella sottostante, che fissa i massimi quantitativi conferibili dalla singola utenza non domestica, considerata l'estensione dell'utenza non domestica e la capacità di carico del servizio di pubblica raccolta.

2.

| Rifiuto | Frazione | Modalità raccolta | Soglia quantitativa annua | Note |
|----------------|---|--|---|---|
| art. 9 comma 3 | Secco non riciclabile | domiciliare | 3 Kg/mq e comunque non inferiore a 3.000 Kg | |
| art. 9 comma 4 | Umido | domiciliare o conferiment o ecocentro | 5 Kg/mq e comunque non inferiore a 5.000 Kg | Quantità quadruplicata per attività di ristorazione - preparazione o vendita alimentari - frutta e verdura - fiorista |
| art. 9 comma 5 | Rifiuti riciclabili Carta- cartone- vetro- plastica- legno- metalli | domiciliare o conferiment o ecocentro | 15 Kg/mq e comunque non inferiore a 15.000 Kg per la totalità delle frazioni. Per singola frazione: 10 Kg/mq e comunque non inferiore a 10.000 Kg | |
| | Verde | domiciliare | 10.000 Kg | |
| art. 9 comma 3 | Ingombranti non pericolosi | domiciliare o conferiment o ecocentro | n. 10 pezzi | |

Qualora i limiti quantitativi di cui sopra fossero superati il Gestore si riserva a sua scelta di :

✓ mettere a disposizione contenitori di volumetria idonea

e/o

✓ aumentare la frequenza prevista della raccolta al fine di garantire una ottimale gestione dei rifiuti.

Per tale servizio il Gestore potrà richiedere un onere supplementare, volto a coprire i soli costi di nolo dei contenitori e di trasporto all'isola ecologica, che sarà in tal caso fissato in apposito contratto tra Gestore e l'utente.

Qualora il Gestore decida di non attivare nessuna delle azioni di cui sopra i rifiuti dell'utenza non sono assimilabili agli urbani.

TITOLO 3 - RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale . Entro tale perimetro è obbligatorio usufruire del servizio.
Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o modificata solo con ordinanza sindacale.
2. Il Gestore, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata , favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di massimizzare la percentuale di raccolta differenziata.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stradali e/o domiciliari e la raccolta dei sacchetti per ogni tipologia di rifiuto. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché alla eventuale pulizia del suolo attorno ai contenitori .
4. Gli orari e le frequenze di raccolta possono essere modificati dal Gestore, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale anche al momento dell'approvazione del Piano Finanziario che recepisce tali variazioni.

Art. 12 RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

1. La raccolta dei rifiuti con cassonetti o contenitori stradali viene organizzata mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, attraverso l'impiego di idonee attrezzature, e prevedere:
 - a) lo svuotamento dei cassonetti;
 - b) il periodico lavaggio dei cassonetti;
 - c) la raccolta dei rifiuti abbandonati all'esterno dei contenitori stessi o prodotti nelle operazioni di svuotamento;
 - d) il trasferimento dei rifiuti a recupero o smaltimento.
2. Le frequenze di raccolta e la scelta ponderata del numero e del tipo di cassonetti o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.
3. E' vietata la collocazione dei contenitori stradali per la raccolta differenziata :
 - a) entro una distanza di 5 metri da incroci, semafori, passaggi pedonali, ingressi di abitazioni o di attività commerciali;
 - b) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - c) entro una distanza di almeno 15 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altri materiali infiammabili;
 - d) entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

L'inserimento di contenitori stradali avviene esclusivamente da parte del gestore del servizio e per la raccolta differenziata di PILE E FARMACI, T e/o F, INDUMENTI USATI.

I contenitori per le multiutenze e/o condomini (cassonetti) saranno consegnati previa richiesta da parte dell'utenza e/o dell'amministratore di condominio e fatta salva l'approvazione del Comune o del Gestore. Gli stessi dovranno essere collocati all'interno dell'area di proprietà ed esposti nelle giornate di raccolta specifiche.

Diverse collocazione su sedi pubbliche dovranno essere preventivamente concordate con il Comune e con l'Ente gestore, in ogni caso è vietata la collocazione nei seguenti luoghi:

- a) entro una distanza di 5 metri da incroci, semafori, passaggi pedonali, ingressi di abitazioni o di attività commerciali;
- b) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
- c) entro una distanza di almeno 15 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altri materiali infiammabili;
- d) entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Art. 13 RACCOLTA DOMICILIARE

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti (secondo la tipologia di raccolta prevista dall'Amministrazione Comunale) posizionati dall'utente al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada in prossimità del proprio accesso .
2. Tale tipologia di raccolta potrà essere oggetto nel tempo di modifiche in ordine sia alle frequenza di raccolta che alle modalità di esposizione, ma dovrà in ogni caso rispettare quanto specificato nei seguenti commi.
3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o divelti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata, fermo restando l'obbligo per il conferitore di conferire entro il contenitore previsto.
4. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani e/o Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per i vari flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore e dati in custodia all'utenza non domestica stessa che li utilizzerà in conformità alle norme dettate nel presente Regolamento ed al precedente art. 12.
5. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di esposizione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.
6. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta domiciliare sarà in genere anticipata o posticipata di un solo giorno lavorativo (il sabato non è considerato festivo) . In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il primo giorno lavorativo utile.

Art. 14 RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti, quali rifiuti urbani ingombranti e durevoli, che possono essere conferiti presso i centri di raccolta differenziata, è istituita inoltre la raccolta dedicata su chiamata.
2. Il Servizio sarà svolto con frequenza e nei giorni fissati dal Gestore in accordo alle previsioni del contratto di servizio o nel Piano Finanziario annuale, previa prenotazione al numero telefonico che sarà portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

Art. 15 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per RUP-Farmaci-pile, ed alcune altre eventuali tipologie individuate dal gestore in accordo con il Comune, potranno essere istituiti punti di raccolta specifici presso luoghi privati, previo assenso del Comune, ed il Gestore provvederà alla raccolta.
2. Sarà a carico del Gestore oltre alla raccolta anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.
3. I titolari degli esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili degli enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
 - a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b) a collaborare con il Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - c) a comunicare al Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 16 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita una raccolta itinerante nei Quartieri, secondo una predefinita calendarizzazione, con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato al fine. La raccolta sarà particolarmente dedicata ai Rifiuti Urbani Pericolosi quali vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio .
2. Se istituita, l'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

Art. 17 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore può provvedere, sia per fini statistici che per l'applicazione di criteri puntuali di tariffazione, alla pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ed i relativi dati saranno resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi, potendo la pesatura essere limitata a solo alcune delle frazioni di cui si prevede la raccolta.
2. In maniera analoga, e per le stesse finalità, il Gestore può provvedere alla rilevazione dei numeri di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza dei contenitori a queste fornite. I relativi dati saranno resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi, potendo la misurazione essere limitata a solo alcune delle frazioni di cui si prevede la raccolta.

Art. 18 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento o di trattamento o di recupero, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

Art. 19 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti raccolti nel servizio, saranno avviati dal Gestore ad impianti finali per il trattamento, recupero o smaltimento, e detti impianti dovranno essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative.
2. Nel corso di ogni operazione ed anche durante eventuali travasi da automezzi leggeri ad automezzi pesanti dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

TITOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 20 CARATTERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune è svolta secondo modalità atte ad assicurare la differenziazione al fine di consentire l'avvio a recupero del maggior possibile quantitativo di rifiuti. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione, al fine di minimizzarla, e del conferimento.
2. Le modalità di conferimento, comprese le frequenze di raccolta porta a porta, sono determinate nei successivi articoli del presente Regolamento e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale o con approvazione del Piano Finanziario annualmente predisposto e, qualora previsto, da apposito provvedimento dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 54 D.Lgs. 267/2000 ed art. 191 D. Lgs. 152/06.
3. Il servizio attivato deve prevedere obbligatoriamente la raccolta separata delle seguenti categorie di rifiuto urbano:
 - secco indifferenziato (frazione residua)
 - organico
 - verde
 - imballaggi in plastica
 - imballaggi in vetro
 - carta e cartone
 - rifiuti ingombranti
 - indumenti usati
 - metalli
 - beni durevoli RAEE (elettrodomestici e/o apparecchiature elettriche ed elettroniche)
 - legno
 - oli vegetali e minerali
 - RUP

Le lattine potranno essere raccolte congiuntamente agli imballaggi in plastica o in vetro, secondo scelta del Gestore approvata dall'Amministrazione comunale.

4. Le seguenti frazioni sono raccolte esclusivamente presso i centri di raccolta o altre postazioni ubicate sul territorio comunale :
 - metalli
 - legno
 - indumenti usati
 - oli vegetali e minerali
 - RUP
5. In generale, sono previste le seguenti modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati:
 - a) conferimento domiciliare dei rifiuti all'interno di appositi sacchi e/o contenitori dedicati (sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, eventuali contenitori condominiali, ecc.) autorizzati e/o forniti dal Gestore, anche di tipologie differenziate per le singole utenze domestiche, per le utenze condominiali e per le utenze non domestiche ;
 - b) conferimento presso contenitori posizionati sul territorio;
 - c) conferimento presso contenitori (sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) posizionati all'interno di aree recintate di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, asili, ecc.) o presso negozi e attività commerciali aperte al pubblico (farmacie, supermercati, ecc.);
 - d) conferimento presso gli ecocentri .
6. Le modalità e le frequenze di conferimento, definite ai successivi artt. 21, 22, 23 e 24 sono riportate in un calendario redatto e distribuito dal Gestore , in accordo alle modalità indicate nel presente Regolamento.
7. I contenitori , se non diversamente specificato all'atto della consegna, sono dati in comodato gratuito ma rimangono comunque di proprietà del Gestore. L'utente è tenuto ad utilizzare ogni contenitore consegnatogli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento e ad identificarlo con il proprio nominativo.
8. In generale si prevede l'utilizzo di contenitori (bidoni o sacchetti) per ogni singola utenza. E' possibile il ricorso a contenitori condominiali, su richiesta dell'Amministratore del condominio e fatta salva l'approvazione del Gestore, in genere per condomini di 6 o più utenze, ma in tal caso i contenitori devono essere tenuti all'interno di area di proprietà recintata per essere esposti sulla pubblica via, e ritirati ad avvenuto svuotamento, con le regole ed i tempi fissati per le singole utenze. La pulizia dei

contenitori condominiali è onere esclusivo del condominio. Il Gestore potrà comunque autorizzare eventuali differenti dotazioni o modalità di conferimento in presenza di situazioni particolari.

9. Alle utenze non domestiche potranno essere consegnati contenitori di volumetria scelta dal Gestore in funzione della tipologia ed estensione dell'attività. I contenitori devono essere tenuti all'interno di area di proprietà recintata per essere esposti sulla pubblica via, e ritirati ad avvenuto svuotamento, con le regole ed i tempi fissati per le singole utenze. La pulizia dei contenitori è onere esclusivo dell'utenza non domestica. Il Gestore potrà comunque autorizzare eventuali differenti dotazioni o modalità di conferimento in presenza di situazioni particolari.
10. Tutti i contenitori, sia domiciliari che condominiali che quelli dati in uso alle utenze non-domestiche, devono essere riportati entro il confine di proprietà dopo la raccolta e a cura dell'utente. Il ritiro del contenitore deve avvenire quanto prima dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 19,00 del giorno della raccolta.
11. Il Comune definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle Raccolte Differenziate ai quali sarà conformata l'attività del Gestore.
12. Eventuali modifiche ai criteri organizzativi potranno sempre essere stabilite dalla Giunta Comunale per il conseguimento di migliori risultati ambientali, anche se non derivanti da norme nazionali o regionali, ovvero per l'ottimizzazione del servizio in termini di efficienza .
13. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di privati, Enti o Imprese pubbliche e private, se non espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore.
14. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Parrocchie e Associazioni di volontariato, se non preventivamente autorizzate con le modalità definite al TITOLO 7.
15. Il Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di Raccolta Differenziata autorizzate di sua competenza, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne di comunicazione, il Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.
16. Potranno essere attivate forme sperimentali di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

Art. 21 LE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTE A DOMICILIO

Sono previste le seguenti modalità di conferimento domiciliare per i Rifiuti Urbani non pericolosi, da parte delle Utenze Domestiche o Non domestiche:

a. rifiuti urbani residui (SECCO)

modalità d'esposizione: sacchi trasparenti a perdere collocati su suolo pubblico a fronte dell'utenza.

quando esporre: i rifiuti devono essere esposti la sera prima della raccolta dopo le ore 20.

frequenza standard di raccolta: settimanale.

opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente art. 20 , è possibile l'utilizzo di bidoni da 120-240 lt o di cassonetti da 1000 lt, scelti dal Gestore in funzione del numero di utenze.

b. frazione organica dei rifiuti urbani (UMIDO)

modalità d'esposizione: in sacchi chiusi in materiale compostabile da 7-10 o da 15 litri a perdere posti all'interno della biopattumiera da 25 litri fornita dal Gestore, collocata su suolo pubblico a fronte dell'utenza. È possibile il conferimento, assieme alla frazione organica, anche di frazione vegetale in piccole quantità, non eccedente il volume della biopattumiera fornita per il conferimento del rifiuto umido, e comunque all'interno del normale circuito di ritiro della frazione umida.

quando esporre: le biopattumiere devono essere esposte la sera prima della raccolta dopo le ore 20.

frequenza standard di raccolta: bisettimanale, potendo essere prevista una terza raccolta settimanale nel periodo estivo .

opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente art. 20 , è possibile l'utilizzo di bidoni da 120-240 lt , in numero fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze.

c. frazione riciclabile CARTA E CARTONE

modalità d'esposizione: in sacchetti di carta o scatola di cartone opportunamente chiusi o con riviste legate in pacchi, con cartoni piegati.

quando esporre : la carta deve essere esposta la sera prima della raccolta dopo le ore 20.

frequenza standard di raccolta: ogni quindici giorni, con possibile differente frequenza per utenze non domestiche o per zone di rilevante importanza commerciale o aventi altre specificità che consigliano differente frequenza.

opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente art. 20 , è possibile l'utilizzo di contenitori anche carrellati, di volume e numero fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze.

d. frazione riciclabile IMBALLAGGI IN PLASTICA

con gli imballaggi in plastica vanno conferite anche le **LATTINE**

modalità d'esposizione: in sacchetti di plastica trasparenti a perdere, ben chiusi, collocati su suolo pubblico a fronte dell'utenza;

quando esporre: la plastica deve essere esposta la sera prima della raccolta dopo le ore 20.

frequenza standard di raccolta: ogni quindici giorni, con possibile differente frequenza per utenze non domestiche o per zone di rilevante importanza commerciale o aventi altre specificità che consigliano differente frequenza.

opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente art. 20, è possibile l'utilizzo di contenitori anche carrellati, di volume e numero fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze.

e. Imballaggi in vetro (VETRO)

modalità d'esposizione: Gli imballaggi in vetro vanno conferiti entro appositi contenitori carrellati da 120 lt , distribuiti a tutte le utenze e da esporre su suolo pubblico a fronte dell'utenza.

Il Gestore può anche prevedere l'uso di contenitori di minori dimensioni ma compatibili con le modalità di raccolta.

I contenitori dovranno essere esposti solo se riempiti almeno per il 30% .

quando esporre: il VETRO deve essere esposto la sera prima della raccolta dopo le ore 20.

frequenza standard di raccolta : la frequenza è mensile, opportunamente ridotta per bar-ristoranti od altre utenze con considerevole produzione di vetro.

opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente art. 20 , è possibile l'utilizzo di contenitori anche carrellati di maggior volume e numero, fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze.

f. Sfalci e potature (VERDE)

modalità d'esposizione: Sfalci e foglie vanno conferiti entro appositi contenitori carrellati da 120-240 lt, distribuiti a tutte le utenze aventi area verde superiore a 20 mq. Per area verde superiore a 200 mq all'utenza sarà consegnato un secondo contenitore, con obbligo di conferire agli ecocentri i quantitativi eccedenti. Le ramaglie vanno raccolte in fascine legate, di lunghezza massima 1 m e peso massimo 10 Kg e nel numero massimo di 10 fascine per utenza. I contenitori e le eventuali fascine vanno esposti su suolo pubblico a fronte dell'utenza.

I contenitori dovranno essere esposti solo se riempiti almeno per il 50% .

quando esporre: il VERDE deve essere esposto la sera prima della raccolta dopo le ore 20.

frequenza standard di raccolta : la frequenza è variabile con la stagione ed è fissata nel calendario della raccolta differenziata. In linea di massima si prevede raccolta settimanale , ridotta a mensile durante l'inverno.

g. Pannolini e pannoloni

Pannolini e pannoloni sono classificati come secco indifferenziato e pertanto vanno conferiti con questa frazione con le modalità indicate al precedente punto a) .

È inoltre prevista la possibilità di ulteriore e differenziato conferimento da parte di :

- famiglie con bimbi di età non superiore ad anni 3;
- famiglie con componenti aventi specifiche esigenze.

Per tali nuclei è prevista la registrazione presso l'Ufficio al Pubblico del Gestore, che provvederà a consegnare ogni anno gratuitamente n. 60 sacchi in PE di colore viola.

I pannolini vanno conferiti entro tali sacchi, nel giorno ed orari della raccolta dell'UMIDO, posti a fianco dei relativi contenitori .

Non è consentito l'utilizzo di sacchi diversi, che non saranno raccolti nel servizio e che costituiscono pertanto conferimenti non conformi.

Art. 22 LE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTE IN CONTENITORI STRADALI

Per alcune frazioni di rifiuti urbani non pericolosi è prevista la raccolta a mezzo di contenitore stradale, con le caratteristiche e le modalità di seguito riportate.

a) Indumenti usati

modalità di conferimento : il conferimento degli indumenti usati avviene entro contenitori stradali di colore giallo, volumetria indicativa 1.500 lt. I contenitori sono posti in vicinanza delle chiese parrocchiali e di luoghi di facile accesso .

quando conferire : gli indumenti usati possono essere liberamente conferiti dagli utenti entro i contenitori stradali.

frequenza di svuotamento: lo svuotamento sarà tale da garantire sempre la possibilità di conferimento degli indumenti. In linea generale si prevede lo svuotamento mensile.

Manutenzione dei contenitori: la manutenzione dei contenitori compete al soggetto convenzionato (generalmente una ONLUS) con l'Amministrazione Comunale o il Gestore per l'effettuazione della raccolta.

Art. 23 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)

1. Si intendono per Rifiuti Urbani pericolosi:
 - a) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossico) e/o F (infiammabile).
 - b) contenitori di vernici, solventi, fitofarmaci ed anticrittogamici, bombolette spray di ogni tipo;
 - c) batterie d'auto esauste;
 - d) oli e grassi vegetali o animali esausti residui della cottura di alimenti;
 - e) oli minerali residui o esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori;
 - f) lampade alogene, a scarica, lampade a fluorescenza e tubi catodici;
 - g) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - h) pile e farmaci.I RUP devono essere oggetto di conferimento separato.
2. Sono previste le seguenti modalità di conferimento per i Rifiuti Urbani Pericolosi:
 - a) Conferimento in contenitori stradali dedicati , per la raccolta delle batterie esauste (pile, accumulatori, ecc.) o su specifici contenitori posizionati presso le utenze pubbliche selezionate e punti di vendita. La collocazione dei contenitori dovrà avvenire in luogo ben visibile al pubblico. Tali contenitori saranno posizionati dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale;
 - b) Conferimento in contenitori dedicati per i farmaci. Tali contenitori saranno posizionati dal Gestore presso le farmacie, ambulatori, studi medici, ecc. del territorio comunale e comunque in accordo con l'Amministrazione Comunale;
 - c) Conferimento presso Centri di Raccolta Differenziata nei giorni e negli orari di apertura e solo in presenza del personale addetto, così come precisato nei vari articoli del Titolo 5.

Art. 24 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI RAEE , RIFIUTI INGOMBRANTI ED INERTI

1. Le utenze domestiche devono conferire i propri rifiuti ingombranti e i RAEE presso i Centri di raccolta differenziata, salvo nel caso di acquisto di nuove apparecchiature elettriche od elettroniche, allorché il corrispondente RAEE deve essere preferibilmente riconsegnato al negoziante contestualmente all'acquisto. Le modalità di conferimento ai Centri di raccolta differenziata sono stabilite all'art. 33 .
2. È inoltre possibile per rifiuti ingombranti e RAEE utilizzare il servizio di ritiro domiciliare previa prenotazione telefonica al numero verde messo a disposizione dal Gestore. Il servizio è utilizzabile da ciascun utenza per un massimo di 2 volte all'anno e di 3 pezzi per singolo intervento.
3. Piccole quantità di inerti (fino a 0,5 m³), provenienti da attività ordinarie e straordinarie di manutenzione strettamente domestica possono essere conferiti dalla sola utenza domestica unicamente presso i Centri di raccolta differenziata, con le modalità stabilite all'art. 33 .

Art. 25 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area loro assegnata al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

E' possibile conferire, con le modalità e nei punti indicati dal Gestore:

- a) il rifiuto secco in sacchi in plastica trasparenti, ben chiusi ed accatastati nel luogo stabilito dal Gestore;
- b) il cartone, una volta ridotto volumetricamente , accatastato ordinatamente nella zona assegnata;
- c) la carta entro sacchetti di carta o scatole in cartone, posizionato ordinatamente nella zona assegnata;
- d) le cassette in legno accatastate ordinatamente nella zona assegnata;
- e) gli imballaggi in plastica in sacchi trasparenti, ben chiusi ed accatastati nel luogo stabilito dal Gestore;
- f) il rifiuto umido utilizzando sacchi in materiale biodegradabile entro contenitori carrellati da 120 lt posizionati presso il mercato dal Gestore che provvederà al ritiro degli stessi al termine del mercato giornaliero.

mentre le altre tipologie di rifiuti devono essere asportate e regolarmente smaltite a cura e spese dell'attività.

Le modalità di conferimento potranno essere in ogni momento modificate dal Gestore, informandone anche l'Amministrazione Comunale, per il buon andamento del servizio.

Art. 26 MODALITÀ DI GESTIONE DI SECCO E VERDE NEI CIMITERI

I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri quali residui di fiori, addobbi, corone funebri, cere, plastiche e simili, vanno conferiti in contenitori, forniti dal Gestore, posizionati all'interno delle cinte murarie del cimitero, in quantità adeguate alle necessità e suddivisi in frazione secca non riciclabile e frazione verde, così come indicato sui contenitori. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale individuare l'area di pertinenza dei contenitori nel rispetto dell'igiene e del decoro dei luoghi.

Art. 27 IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il Comune favorisce, anche attraverso specifiche riduzioni del tributo definite nell'apposito regolamento, il corretto compostaggio domestico della frazione umida biodegradabile dei rifiuti, comprendente sia gli scarti di cucina che di orti e giardini, quale misura volta alla riduzione della produzione di rifiuti.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Cassa di compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde) che non devono costituire pericolo di origine igienico-sanitario o altro disagio per la popolazione.
3. Le utenze interessate presentano richiesta presso l'Ufficio al Pubblico del Gestore stipulando apposita convenzione.
4. Ciascun utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Umida e Verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere.
5. È vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m dal confine della proprietà, salvo diversi accordi scritti tra confinanti.
6. L'utente che attua il compostaggio domestico, godendo di riduzione della tariffa, non può conferire il rifiuto umido ed il rifiuto verde, ad eccezione di ramaglie e residui di patate, al servizio di raccolta.

Art. 28 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI

1. In linea generale le utenze non domestiche conferiscono i rifiuti nei giorni ed orari previsti per le utenze domestiche .
2. Per le frazioni secco indifferenziato – umido – imballaggi in plastica – carta potranno essere forniti all'utenza da parte del Gestore dei contenitori, quando possibile carrellati , al fine di migliorare l'efficienza del servizio. Numero e tipo dei contenitori sono comunque prescelti dal Gestore in funzione di tipo di attività e di estensione dell'utenza non domestica.
3. Possono comunque essere previste, anche limitatamente ad alcune tipologie di utenza e ad alcune zone del territorio comunale, delle maggiori o differenti frequenze di raccolta, di cui sarà data adeguata informazione all'utenza.

4. L'Utente dovrà lavare e disinfettare a propria cura e spesa i contenitori con le cadenze stabilite in funzione della tipologia di rifiuto conferibile. La pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dell'utenza e degli operatori addetti ai servizi.
5. I rifiuti di imballaggi secondari e terziari assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti dal produttore al servizio pubblico in maniera differenziata e per frazione merceologica distinta. I rifiuti da imballaggi terziari devono essere conferiti esclusivamente presso gli ecocentri nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto, oppure richiedendo al Gestore un servizio dedicato di raccolta presso l'utenza: per tale servizio il Gestore potrà richiedere un onere supplementare, volto a coprire i soli costi di nolo dei contenitori e di trasporto agli ecocentri, che sarà in tal caso fissato in apposito contratto tra Gestore e l'utente.

Art. 29 LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON ASSIMILATI

1. La raccolta e l'avvio a recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono a carico del produttore, che deve stipulare contratti con ditte autorizzate .
2. E' vietata l'immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.
3. Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati .

TITOLO 5 - CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 30 ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di "raccolta differenziata" e per agevolare le utenze nell'applicazione di una corretta raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale ha realizzato e mantiene in funzione tre Centri di raccolta differenziata, ove gli utenti possono direttamente conferire rifiuti di varie tipologie già differenziati alla fonte. Tali centri sono zone recintate e presidiate negli orari di apertura.
2. I Centri di raccolta operano ai sensi del D.M. 08/04/2008 come modificato dal DM 13/05/2009, che stabiliscono i requisiti strutturali e criteri gestionali, con possibilità di integrare alcune attività a fronte di autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale.
3. Ai Centri di raccolta differenziata è possibile il conferimento dei rifiuti delle tipologie previste, specificate al successivo art. 31, esclusivamente da parte del produttore che sia utenza domestica o non domestica del Comune di Cerea.
4. I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale, esposti all'ingresso dei Centri di raccolta differenziata e pubblicizzati sul sito aziendale del Gestore. L'Amministrazione si riserva di modificare, anche temporaneamente il calendario di apertura, dandone comunicazione mediante affissione di apposito avviso all'ingresso dei Centri stessi e pubblicazione sul sito del Gestore.
5. L'Amministrazione Comunale intende favorire pratiche e procedure di riuso di oggetti o materiali conferiti ai Centri di Raccolta, attivando specifiche convenzioni con cooperative sociali od associazioni di volontariato, comunque nel rispetto delle disposizioni di norma in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 31 RIFIUTI AMMESSI AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Le utenze del Comune di Cerea possono conferire ai Centri di raccolta differenziata, le seguenti tipologie di rifiuto rientranti tra quelle espressamente previste dal D.M. :

| CER | FRAZIONI SECCHIE RECUPERABILI |
|-----------|--|
| 15 01 06 | Imballaggi in materiali misti (<i>imballaggi in plastica / lattine / banda stagnata</i>) |
| 15 01 01 | Imballaggi in carta e cartone |
| 20 01 01 | Carta e cartone |
| 15 01 07 | Imballaggi in vetro |
| 20 01 02 | Vetro |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica |
| 20 01 39 | Plastica (<i>plastiche non da imballaggio</i>) |
| 15 01 03 | Imballaggi in legno |
| 20 01 38 | Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
| 15 01 04 | Imballaggi metallici |
| 20 01 10 | Abiti e prodotti tessili |
| 20 01 40 | Metalli (<i>rottami ferrosi</i>) |
| CER | BENI DUREVOLI E RIFIUTI INGOMBRANTI |
| 20 01 23* | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
| 20 01 35* | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi |
| 20 01 36 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
| 20 03 07 | Rifiuti ingombranti |
| CER | RIFIUTI DA GIARDINI PARCHI CIMITERI INERTI |
| 20 02 01 | Rifiuti biodegradabili (<i>sfalci d'erba, ramaglie e scarto verde in genere</i>) |
| 17 01 07 | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06 (<i>rifiuti inerti da demolizione</i>) |

| CER | RIFIUTI PARTICOLARI |
|------------|---|
| 08 03 18 | Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 (<i>carucce esaurite e toner</i>) |
| 15 01 10* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (<i>carucce esaurite e toner</i>) |
| 15 01 10* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (<i>contenitori etichettati T e/o F</i>) |
| 16 02 16 | Toner e cartucce da utenze domestiche |
| 20 01 21* | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (<i>tubi al neon</i>) |
| 20 01 25 | Oli e grassi commestibili (<i>oli e grassi vegetali</i>) |
| 20 01 26* | Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (<i>oli minerali</i>) |
| 20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
| 20 01 33* | Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (<i>pile e batterie</i>) |
| 20 01 33* | Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (<i>accumulatori al piombo</i>) |
| CER | ALTRI RIFIUTI URBANI |
| 20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (<i>umido</i>) |

2. Altre frazioni potranno essere conferite da parte del Gestore , previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, ed in particolare:

| CER | ALTRI RIFIUTI |
|------------|--|
| 20 03 01 | Rifiuti urbani non differenziati (<i>provenienti dal recupero sul territorio di rifiuti abbandonati</i>) |
| 20 03 03 | Residui della pulizia stradale (<i>da attività di spazzamento</i>) |

Art. 32 NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'utente ha accesso ai Centri di raccolta differenziata soltanto dietro esibizione al personale addetto di un documento di identità personale che confermi la residenza nel Comune di Cerea o comunque l'assoggettamento al tributo/tariffa per lo stesso Comune. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti da questo Regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti da questo Titolo o in difformità alle norme del presente Regolamento. E' consentito l'accesso contemporaneo ai Centri di raccolta differenziata di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto responsabile, che ha dunque la facoltà di procedere alla temporanea chiusura dell'accesso.
2. Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni degli addetti alla sorveglianza e la segnaletica presente all'interno dei centri. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni o contenitori dedicati a cura dell'utente. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. In questo senso l'utente deve evitare spargimenti e spandimenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di conferimento e di scarico.
3. L'individuazione o stima del peso e/o volume e della qualità dei rifiuti conferiti spetta unicamente al personale addetto, il quale procede, se richiesto da norme o dal Gestore , ad annotare questi dati nel quaderno dei Centri di raccolta differenziata. L'Utente ha diritto al conferimento presso i Centri di raccolta differenziata di quantità di rifiuti pari al massimo ad un metro cubo per ogni singola tipologia ad eccezione del VERDE per il quale è possibile il conferimento massimo di 3 mc e, limitatamente ai rifiuti ingombranti e beni durevoli a n. 3 pezzi per ogni giorno di apertura e per ogni tipologia di rifiuto, ciò al fine di garantire disponibilità volumetrica anche alle altre utenze conferenti ai Centri di raccolta differenziata. L'eventuale esigenza di maggiori conferimenti, anche da parte di utenze non domestiche, deve essere preventivamente concordata con il Gestore.
4. Gli utenti possono trattenerli nei Centri di raccolta differenziata per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento e potranno sostare solamente in prossimità dei cassoni o contenitori ove conferisce. È espressamente vietato effettuare operazione di cernita e/o di prelievo

di rifiuti presso i cassoni. Non è consentito l'accesso di autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti.

5. L'utente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente reagibili tra loro o comunque non previste nella lista di cui al presente Titolo e per le quali i Centri di raccolta differenziata non siano attrezzati alla ricezione.
6. Il Gestore ed il Comune non sono responsabili degli eventuali danni a persone e/o cose qualora questi derivino da comportamenti dell'utente non rispettosi delle indicazioni e delle modalità di conferimento specificate in questo Titolo e/o riportate sull'apposita cartellonistica all'ingresso dei Centri di raccolta differenziata .
7. Il conferimento presso i centri di raccolta da parte di associazioni di volontariato o di altri soggetti che, a titolo non professionale, effettuano ritiro di rifiuti o materiali vari presso utenze domestiche e non domestiche è possibile solo se ha sede nel territorio del Comune sia l'associazione che l'utenza che ha prodotto i rifiuti consegnati all'associazione. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, potrà porre in essere idonee procedure volte a garantire il rispetto delle disposizioni di cui sopra, anche richiedendo una preventiva comunicazione da parte dell'Associazione con i dati del soggetto produttore dei rifiuti, nonché limitare il numero degli accessi ed i quantitativi conferibili da parte dell'Associazione.

Art. 33 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIFFERENTI FRAZIONI AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Si riportano nel seguito disposizioni specifiche per le modalità di conferimento delle differenti frazioni.

RIFIUTI RICICLABILI

Tutti i tipi di rifiuti in oggetto devono essere depositati negli appositi contenitori, suddivisi per tipologia, da parte dei cittadini e devono essere esenti da materiale estraneo che ne comprometta l'eventuale recupero.

SFALCI E POTATURE (VERDE)

I rifiuti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori dedicati.

I rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume.

È consentito l'uso di sacchi in plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti ma gli stessi dovranno essere liberati, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro prima di essere immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.

Non è consentito lo scarico a soggetti che svolgono attività professionale di giardinaggio, indipendentemente dalla residenza sia dell'esecutore del servizio che del cliente: in tali casi l'avvio a trattamento degli sfalci deve avvenire a cura e spese dell'esecutore del servizio presso impianti autorizzati.

RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti ai Centri di raccolta differenziata direttamente a cura dei cittadini utenti i quali devono provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto degli addetti autorizzati.

I rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione e, i componenti in solo legno (per quanto possibile depurati delle parti metalliche o plastiche) vanno conferiti nel contenitore del LEGNO .

BENI DUREVOLI (RAEE)

Tutti i rifiuti elettronici devono essere conferiti ai Centri di raccolta differenziata direttamente a cura dei cittadini utenti i quali devono provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi contenitori o ceste separatamente nelle seguenti cinque previste categorie.

| | |
|-----------------------------------|---|
| R1 - Frigoriferi e condizionatori | R 4 - Altri elettrodomestici(stampanti,PC, aspirapolveri,...) |
| R 2 - Lavatrici, lavastoviglie | R 5 - Tubi fluorescenti, neon,.. |
| R 3 - TV e monitor. | |

Qualora la convenzione attivata dal Gestore con il centro coordinamento RAEE preveda la possibilità di conferimento per la distribuzione, è possibile il conferimento da parte dei rivenditori di elettrodomestici del territorio comunale, limitatamente agli elettrodomestici dismessi ritirati in unità locali del Comune di Cerea.

In tal caso il rivenditore è comunque tenuto a contattare preventivamente il Gestore, comunicando il numero di pezzi che intende consegnare, per ottenere l'assenso al conferimento che potrà anche avvenire in caso di consistenti conferimenti, fuori dell'orario di apertura al pubblico per non ostacolare l'usuale accesso delle utenze domestiche ai Centri di raccolta differenziata.

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I RUP possono essere conferiti ai Centri di raccolta differenziata direttamente a cura dei cittadini. L'accettazione di batterie d'auto, olio esausto e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolosità è ammessa purché provenienti da attività domestiche .

RIFIUTI INERTI

I rifiuti inerti da demolizione (mattonelle, sanitari, calcinacci, coppi, tegole, vasellame, ecc.) possono essere conferiti solo se accuratamente ripuliti da plastica, ferro, carta, guaine ed altri rifiuti in genere.

I rifiuti inerti conferibili sono solo quelli derivanti da attività domestica di privati cittadini residenti nel Comune di Cerea.

È espressamente esclusa la possibilità di conferimento da parte di imprese edili o altre utenze non domestiche anche se residenti nel Comune di Cerea.

Il conferimento da parte di una utenza domestica è consentito per volume massimo giornaliero di 0,5 mc e con possibilità di effettuare un solo conferimento giornaliero.

Il conferimento è possibile solamente alla presenza dell'addetto alla sorveglianza , previa registrazione dei dati personali e del mezzo di conferimento.

Art. 34 COMPITI ED OBBLIGHI DEL GESTORE DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Gestore è tenuto ad assicurare che la conduzione dei Centri di raccolta differenziata, ed in particolare tutte le operazioni di conferimento dei rifiuti, avvengano nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle norme nazionali e regionali vigenti.

In particolare il Gestore, tramite il personale appositamente incaricato, è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura dei Centri di raccolta differenziata negli orari prestabiliti;
- essere costantemente presente durante l'apertura dei Centri di raccolta differenziata;
- fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono ai Centri di raccolta differenziata tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- curare che lo svuotamento dei contenitori per il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente, al fine di consentire lo scarico agli utenti che accedono ai centri;
- provvedere alla tenuta del quaderno dei conferimenti, quando previsto dalle norme, ed alla registrazione giornaliera delle operazioni di carico;
- provvedere a tenere aggiornato il quaderno di manutenzione dei Centri di raccolta differenziata;
- coadiuvare ed assistere gli utenti nel conferimento.

2. È inoltre specifico compito del Gestore:

- curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie;
- verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture dei Centri di raccolta differenziata (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, ecc.) , effettuando direttamente le operazioni di ordinaria manutenzione e segnalando all'Amministrazione Comunale eventuali rilevate esigenze di manutenzioni straordinarie.

Il Gestore è tenuto a stipulare assicurazioni a copertura di eventuali danni causati e/o subiti dagli e/o agli utenti che frequentano i Centri di raccolta differenziata.

TITOLO 6 - IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Art. 35 OGGETTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, vengono programmate e svolte una serie di attività che costituiscono oggetto del servizio di igiene urbana e che sono svolte dal Gestore ovvero svolte dal Comune o da questo affidate a ditte terze.

Sono svolte dal Gestore in quanto rientranti nel servizio integrato di igiene urbana:

- a) spazzamento meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;

Possono essere svolte dal Comune o da questo affidate, sia allo stesso Gestore che a ditte terze, altre attività di pulizia del territorio di seguito elencate:

1. manutenzioni e svuotamento cestini portarifiuti;
2. recupero rifiuti abbandonati;
3. pulizia aree di sosta;
4. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
5. pulizia caditoie stradali.

Qualora tali attività siano affidate al Gestore, i corrispettivi e le modalità ed estensione del servizio saranno definiti nel Piano finanziario annuale od in altri documenti contrattuali.

Art. 36 POSIZIONAMENTO, MANUTENZIONE E SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di quartiere, il Comune dispone l'installazione di appositi cestini .
2. I cestini saranno periodicamente svuotati da personale del Comune o di ditta incaricata. La periodicità di svuotamento, anche differente per le varie zone del Comune, sarà fissata dall'Amministrazione comunale.
3. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
4. E' vietato depositare nei cestini rifiuti urbani prodotti all'interno di locali di utenze domestiche o non domestiche.

Art. 37 SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANICO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, piste ciclabili, aree spartitraffico nonché sui cortili delle strutture comunali.
2. Lo spazzamento manuale, quando previsto o richiesto, consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno eseguito da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.
3. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine, pubbliche ed a uso pubblico, utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico. Le zone oggetto di spazzamento meccanico sono individuate considerando l'incidenza del traffico, la presenza di alberature e la tipologia della pavimentazione stradale.
4. Il servizio di spazzamento meccanizzato effettuato dal Gestore riguarderà le piazze e le strade comunali, statali e provinciali, strade private soggette ad uso pubblico, previste in appositi programmi ovvero segnalate dall'Amministrazione prima dell'effettuazione del servizio.
5. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.
6. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per minimizzare il sollevamento della polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali facendo anche attenzione a non danneggiare il manto stradale.

Art. 38 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. Il Comune provvede ad organizzare, sia con proprio personale che affidandone l'esecuzione al Gestore o a ditte terze, un servizio per il recupero dei rifiuti abbandonati o dispersi sul territorio. Tale servizio sarà attivato sulla base dei rilievi dello stesso Gestore ovvero delle segnalazioni degli uffici comunali o degli stessi cittadini.
2. Gli interventi saranno disposti nei tempi più brevi, assegnando la necessaria priorità ad interventi che per dimensione degli abbandoni o per particolari posizioni (scuole, ospedale, uffici pubblici , ecc.) risultino di particolare impatto igienico sanitario o semplicemente visivo.

Art. 39 ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO

1. Sulle aree a verde pubblico cittadine, regolarmente sottoposte a manutenzione del verde, il Comune organizzerà un servizio per la periodica raccolta dei rifiuti.
2. Resta compito del Gestore provvedere al recupero ed avvio a smaltimento dei rifiuti raccolti anche in tali attività.

Art. 40 PULIZIA CADITOIE STRADALI

1. Il Comune provvede a mantenere pulite le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

Art. 41 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, provvedendo comunque alla loro esposizione nel tempo e modi previsti per ogni singola tipologia, per il ritiro da parte del Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili (in particolare dediti alla vendita di bibite e prodotti alimentari) che devono provvedere al recupero di tutti i rifiuti connessi alla loro attività ed abbandonati in prossimità della stessa. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita .
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovranno essere descritte qualitativamente e quantitativamente eventuali situazioni di degrado preesistenti nell'area data in concessione.

Art. 42 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere conservati , a cura del conduttore, costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo i conduttori dovranno provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con apposita ordinanza del competente organo comunale alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da parte del Comune.

Art. 43 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni/convenzioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
2. L'organizzazione può avvalersi del servizio pubblico per il ritiro dei rifiuti prodotti nella manifestazione. In tal caso i rifiuti dovranno essere obbligatoriamente separati nelle varie tipologie previste per la raccolta differenziata e conferiti in idonei contenitori forniti dal gestore, che lo stesso provvederà a ritirare con la necessaria frequenza, ovvero conferiti direttamente dall'organizzazione presso i Centri di Raccolta, previa comunicazione. Il Regolamento per l'applicazione della Tariffa/Tributo specifica le modalità di determinazione del corrispettivo da versare da parte dell'organizzatore per l'utilizzo del servizio pubblico.
3. E' fatta salva comunque la possibilità per il soggetto organizzatore dell'evento di provvedere a proprie spese alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, anche mediante apposite convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, senza gravare in alcun modo sul servizio pubblico.
4. Indipendentemente dalle modalità prescelte dall'organizzazione per il ritiro dei rifiuti, al termine l'area della manifestazione deve essere lasciata libera di rifiuti, essendo in particolare esclusivo compito dell'organizzazione la raccolta di tutti i rifiuti dispersi a terra.

Art. 44 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.
3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia sarà svolta da incaricato del Comune, che si rivarrà della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti provvedendo all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Art. 45 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI E TERRENI AGRICOLI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia in giornata (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a provvedere alla pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
4. Chi effettuando le normali attività agricole imbratta tratti stradali o aree pubbliche è tenuto a provvedere alla pulizia in giornata.

TITOLO 7 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Art. 46 RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle parrocchie e delle associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le parrocchie e le associazioni di cui al comma 1, stipulino un'apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale o con il Gestore, che ne darà informazione all'Amministrazione comunale.
3. Le attività di cui al presente Titolo possono comunque essere svolte solo se in accordo alle vigenti normative con particolare ma non esclusivo riferimento al D. Lgs. 152/2006 ed alle disposizioni regionali .

Art. 47 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

La convenzione dovrà riportare almeno:

- a) il nominativo del responsabile della Parrocchia o dell'Associazione;
- b) che l'attività non ha scopi di lucro;
- c) che l'attività ha carattere saltuario ;
- d) le tipologie dei rifiuti urbani per i quali il Comune acconsente all'esecuzione dell'attività di raccolta e avvio al recupero;
- e) l'obbligo da parte della Parrocchia o Associazione di comunicare trimestralmente i quantitativi di rifiuti avviati al recupero.

Art. 48 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino.
In particolare tali attività dovranno:
 - a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b) evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c) osservare le vigenti norme di sicurezza,
 - d) non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene e nettezza urbana svolte dal Gestore.
2. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
 - a) carta e cartone;
 - b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti
 - c) plastica;
 - d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - e) alluminio in forma di lattine per liquidi - metalli;
 - f) rifiuti ingombranti di origine domestica;
 - g) indumenti e simili.
3. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali è stata stipulata specifica Convenzione, presentando, in sede di liquidazione del contributo, i prescritti Formulari Identificativo Rifiuti (FIR) ai sensi del D.LGS. 152/2006.

TITOLO 8 - CARTA DI QUALITÀ DEI SERVIZI

ART. 49 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Carta di Qualità dei Servizi si prefigge di elevare e migliorare il livello dei servizi ambientali garantendo il controllo delle attività svolte e il colloquio continuo con l'utenza. Essa si applica a tutte le attività di cui al presente Regolamento affidate dal Comune al Gestore ed in particolare:
 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani, urbani pericolosi, speciali assimilati;
 - raccolta differenziata, selezione e riciclaggio;
 - pulizia stradale sia meccanizzata che manuale;
 - smaltimento e trattamento in impianti autorizzati.
2. Il Gestore, nell'obiettivo dell'efficienza, dovrà garantire, nell'espletamento delle attività, il rispetto dei principi considerati prioritari per i servizi pubblici:
 - eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti;
 - imparzialità nell'erogazione del servizio;
 - continuità e regolarità delle prestazioni;
 - partecipazione dell'utenza alla prestazione del servizio;
 - efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
3. Il Gestore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge, a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscono l'ottemperanza e a garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle nuove normative.
4. Il Gestore garantisce la adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti. L'utente ha diritto di accedere alle informazioni inerenti alle prestazioni che lo riguardano, di presentare relazioni ed istanze, di produrre memorie e documenti, di formulare osservazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio.

ART. 50 STRUMENTI STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il Gestore è tenuto ad osservare sono:
 - Continuità e regolarità del servizio;
 - Tutela dell'ambiente;
 - Formazione del personale;
 - Procedure di comunicazione ed accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano;
 - Rilevazione del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.
2. Attraverso le analisi delle rilevazioni del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, il Gestore attiverà quelle procedure necessarie per l'adeguamento del servizio per aumentarne l'efficienza e la qualità.

ART. 51 RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. Il Gestore ed il suo personale sono tenuti a trattare con gli utenti e/o clienti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.
2. Per i reclami presentati dall'utente, il Gestore è tenuto a riferire entro trenta giorni all'utente sull'esito degli accertamenti compiuti e le modalità ed i termini in cui il Gestore provvederà a rimuovere le irregolarità evidenziate.
3. La carta dei servizi prevede espressamente il tempo entro il quale il Gestore è tenuto a porre in essere l'azione correttiva relativa ad una mancata o non corretta esecuzione di un servizio domiciliare.

TITOLO 9 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

ART. 53 DIVIETI

Oltre a quanto specificatamente riportato negli altri articoli del presente regolamento è in particolare vietato quanto di seguito specificato:

- a. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- b. l'esposizione di sacchetti e/o di contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
- c. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- d. lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- e. l'utilizzo di sacchetti in Polietilene o plastica per la raccolta dei rifiuti organici urbani
- f. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- g. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- h. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- i. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori o comunque costituire situazione di pericolo;
- j. la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k. l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l. il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
- m. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- n. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati;
- o. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.

Presso i Centri di raccolta differenziata sono vietati:

1. l'abbandono di rifiuti all'esterno dei Centri di raccolta differenziata stessi;
2. l'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
3. il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
4. il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
5. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
6. il conferimento di rifiuti speciali non assimilati;
7. il danneggiamento delle strutture dei Centri di raccolta differenziata stesso.

Art. 54 VIGILANZA E SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, le violazioni al presente Regolamento, regolate dall'art. 7 bis del T.U.E.L – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, fatte salvo eventuali responsabilità penali.
2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, gli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, il personale comunale, dell'ARPAV e dell'ULSS preposti all'esercizio dell'attività di accertamento delle violazioni.

| RIFERIMENTO | VIOLAZIONE | SANZIONE (€) | | |
|----------------------------|---|--------------|---------|------------|
| | | minima | massima | accessoria |
| Art. 6 comma 1 | Conferimento di frazioni recuperabili con il "rifiuto secco non recuperabile". | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. f) u) | Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti dai contenitori o dai sacchetti della raccolta | 35,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. b) | Esposizione di contenitori o sacchetti di rifiuti in giorni od orario differenti da quelli stabiliti per la specifica tipologia | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. a) d) | Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati ovvero utilizzare sacchetti non adeguatamente confezionati. | 35,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. d) | Conferire materiali accesi o non completamente spenti | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. d) | Inserire oggetti taglienti o acuminati o vetro nei sacchetti per la raccolta differenziata, senza idonei accorgimenti protettivi | 35,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. n) | Conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 36 comma 4 | Conferimento di rifiuti prodotti in locali domestici o non domestici entro i cestini | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. e) | Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. o) | Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale. | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 32 e 33 | Comportamento difforme al Regolamento vigente nei Centri di raccolta differenziata (CARD) | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. i) | Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti | 35,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. p) | Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di raccolta rifiuti | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. j) | Intralciare l'opera degli addetti al servizio | 35,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. l) | Imbrattamento del suolo pubblico o adibito a uso pubblico(bucce, carte, escrementi di animali, ecc.) | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 6 comma 3 lett. k) | Lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura. | 75,00 | 500,00 | SI |
| Art. 43 comma 4 | Violazione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private utilizzate per manifestazioni pubbliche. | 75,00 | 500,00 | SI |

| | | | | |
|-------------------------|---|-------|--------|----|
| Art. 45 | Violazione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili e simili. | | | |
| Art. 6 comma 3 lett. m) | Conferimento al servizio o abbandono su area pubblica o private soggette ad uso pubblico di animali morti | 75,00 | 500,00 | SI |
| | Violazione di altre disposizioni del presente regolamento non contemplate nelle precedenti voci | 35,00 | 500,00 | NO |

3. La violazione delle suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese dell'obbligo dell'esecuzione del corretto conferimento, del ripristino dello stato dei luoghi e delle strutture danneggiate ad esclusione delle violazioni:
 - Art. 6 comma 3 lett. j)
 - Violazione di altre disposizioni del presente regolamento non contemplate nelle precedenti voci
4. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongano che da una violazione consegua la sanzione accessoria l'organo accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

Art. 55 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed ordinamentali incompatibili con il presente regolamento, in seguito alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.